

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5922 del 24/11/2021
Oggetto	DLGS N. 152/2006 E SMI, ARTT 208 E 184-QUATER - LR 13/2015 - PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA SAPIR CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA DENOMINATA "TRATTAROLI DESTRA" DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO - PRESA D'ATTO GIUDICATO SENTENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6115 del 24/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 E SMI, ARTT. 208 E 184-QUATER – LR 13/2015 – PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA SAPIR CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA– AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSE DI COLMATA DENOMINATA "TRATTAROLI DESTRA" DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO - PRESA D'ATTO GIUDICATO SENTENZA

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione Unica (AU) per impianti/attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PREMESSO che con determina Dirigenziale Arpae n. 5452 del 25/11/2019 la Porto Intermodale Ravenna Spa S.A.P.I.R. (C.F. 00080540396) con sede legale in Comune di Ravenna, Via G.A. Zani n. 1, veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 all'esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata "Trattaroli Destra" di materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006;

VISTO il pronunciamento della Sentenza della Corte di Appello di Bologna - prima sezione penale - n. 1610/2021 atta ad esplicitare effetti sulla cassa di colmata in oggetto (richiamate negli atti Casse di colmata Trattaroli 1, Trattaroli 2, Trattaroli 3) in base alla quale il materiale contenuto nella cassa di colmata "Trattaroli Destra" non è da qualificarsi "rifiuto";

RICHIAMATE altresì le argomentazioni, in fatto e in diritto, contenute nella sopra citata sentenza n. 1610/2021 circa la qualifica dei sedimenti contenuti nella cassa di colmata in esame alla luce delle caratteristiche, dei trattamenti e degli usi di tali materiali;

DATO ATTO che con nota acquisita (via mail) PG. 144031/2021 veniva trasmessa la certificazione relativa al passaggio in giudicato della Sentenza;

RILEVATO quanto statuito dalla Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1610/202;

RITENUTO, quindi, di:

- PRENDERE ATTO del giudicato della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1610/2021 che esclude la natura di "rifiuto" dei fanghi di dragaggio estratti dal Canale Candiano di Ravenna e contenuti nella Cassa di colmata Trattaroli Destra;
- DARE ATTO che per effetto del giudicato cessano, a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, gli effetti della determina Dirigenziale Arpae n. 5452 del 25/11/2019 contenente l'autorizzazione rilasciata alla Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R. (C.F. 00080540396) con sede legale in Comune di Ravenna, Via G.A. Zani n. 1, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata Trattaroli Destra di materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006,
- DARE ATTO che a seguito della cessazione degli effetti della determina Dirigenziale Arpae n. 5452 del 25/11/2019 vengono meno gli estremi per il mantenimento della garanzia finanziaria di cui ne verrà, conseguentemente, avviato l'iter di svincolo;
- DARE ATTO inoltre, degli esiti della CdS tenutasi in data 22/10/2021 di cui si allega il verbale (All. 1) e delle successive comunicazioni di Sapir Spa – Pg. 2021/164335 del 25/10/21-Trattaroli Destra- con la quale la Società informa di non avere necessità di mantenere l'efficacia delle autorizzazioni settoriali (autorizzazione allo scarico in acque superficiali e alle emissioni in atmosfera diffuse) contenute nell'autorizzazione ex art. 208 TUA;
- DARE ATTO altresì che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, potranno essere utilizzate le risultanze in ordine alle caratterizzazioni e agli accertamenti tecnici sul materiale di cui trattasi, svolti nell'ambito del procedimento di adozione della determina Dirigenziale Arpae n. 5452 del 25/11/2019;

DISPONE

1. di PRENDERE ATTO del giudicato della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1610/2021 che esclude la natura di "rifiuto" dei fanghi di dragaggio estratti dal Canale Candiano di Ravenna e contenuti nella Cassa di colmata Trattaroli Destra;
2. di DARE ATTO che, per effetto del giudicato di cui al punto 1, a decorrere dall'adozione del presente atto, cessano gli effetti della determina Dirigenziale Arpae n. 5452 del 25/11/2019, contenente autorizzazione rilasciata alla Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R. (C.F. 00080540396) con sede legale in Comune di Ravenna, Via G.A. Zani n. 1, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata Trattaroli Destra di materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006;
3. di DARE ATTO che in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 TUA veniva rilasciato il nulla osta impatto acustico ai sensi della L.n. 447/1995;
4. di DARE ATTO che a seguito della cessazione degli effetti della determina n. 5452 del 25/11/2019 vengono meno gli estremi per il mantenimento della garanzia finanziaria di cui ne verrà, conseguentemente, avviato l'iter di svincolo;
5. DARE ATTO altresì che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, potranno essere utilizzate le risultanze in ordine alle caratterizzazioni e agli accertamenti tecnici sul materiale di cui trattasi, svolti nell'ambito del procedimento di adozione della determina Dirigenziale Arpae n. 5452 del 25/11/2019;
6. DI DARE ATTO che, alla luce di quanto emerso, i materiali presenti in cassa, dovranno comunque avere le caratteristiche ambientali conformi alla destinazione d'uso prevista per l'area di destino.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

PAGINA IN BIANCO

ARPAE Emilia Romagna	Verbale CdS – Seduta del 22/10/2021	AAC Est - SAC Ravenna
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Tema incontro:

Porto Intermodale Ravenna Spa S.A.P.I.R. - D.Lgs n. 152/06 e smi, artt. 208 e 184-quater - Autorizzazioni per operazioni di recupero (R13 – R5) in casse di colmata denominate: "Trattaroli Destra" e "Via Trieste" di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio. Determine Dirigenziali n. 5452 del 25/11/2019 e n. 348 del 24/01/2021 - Presa d'atto giudicato Sentenza Corte di Appello penale n. 1610/2021 e adempimenti conseguenti.

Presenti:

<u>Ente/Società</u>	<u>Nominativo</u>
<u>Arpae SAC Ravenna</u>	Fabrizio Magnarello Francesca Chemeri Nicoletta Picchi Silvia Berardi
<u>Arpae St Ravenna</u>	Daniela Ballardini
<u>Comune di Ravenna</u>	Valentino Natali Maurizio Fabbri Angela Tassinari
<u>Provincia di Ravenna</u>	Fabio Poggioli
<u>AUSL Ravenna</u>	Marco Golfera
<u>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po</u>	Elena Cavalieri
<u>Capitaneria di Porto Ravenna</u>	Mario Pennisi
<u>Porto Intermodale Ravenna Spa S.A.P.I.R</u>	Stefano Puzzarini Davide Serrau

La seduta si apre alle ore 12,00 in video conferenza.

I presenti alla Conferenza, individuati nella sopra indicata tabella, dichiarano che all'odierna seduta non partecipano soggetti diversi da quelli elencati.

Breve sintesi illustrativa

Il Dott. Magnarello, Dirigente del Servizio Sac, informa la CdS che la conferenza odierna è stata indetta in vista degli adempimenti che il Sac dovrà adottare relativamente alla presa d'atto della Sentenza Corte di Appello penale n. 1610/2021.

Nella fattispecie visto il pronunciamento della Sentenza della Corte di Appello di Bologna - prima sezione penale - n. 1610/2021, atta ad esplicitare effetti sulle casse di colmata in oggetto in base alla quale il materiale contenuto nelle stesse non è da qualificarsi "rifiuto", in ragione di tale giudicato che esclude la natura di rifiuto dei materiali contenuti nelle casse, non può trovare applicazione la disciplina contenuta nell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 - e norme correlate - di cui alle Determine Dirigenziali n. 5452 del 25/11/2019 e n. 348 del 24/01/2021.

Considerato che i sopracitati atti amministrativi comprendono anche ulteriori titoli abilitativi (autorizzazione agli scarichi idrici, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e valutazione impatto acustico), si ritiene di poter mantenere, qualora necessario, l'efficacia di tali titoli abilitativi.

Cassa di Colmata Trattaroli Destra.

Il dirigente del Servizio Sac fa presente che l'efficacia dell'autorizzazione unica relativa alla presente cassa era subordinata al rilascio da parte del Comune di Ravenna dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione delle piattaforme logistico/produttive previste dal PUA San Vitale. Invita, pertanto il Comune di Ravenna ad esprimersi in merito.

L'Arch. Fabbri Maurizio del Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna, fa presente che Il PUA è stato approvato, è stata stipulata la convenzione ed è quindi pienamente valido e operativo. E' stata presentata la richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione pubbliche. Dal punto di vista prescrittivo è stato rispettato quanto previsto.

L'ing. Chemeri (Servizio SAC) fa presente, con riferimento al mantenimento delle autorizzazioni settoriali prima ricomprese nell'art. 208, che le stesse avranno i medesimi contenuti. Nel caso Sapir abbia individuato diverse modalità operative si renderà necessario esplicitarle e nel caso procedere con la modifica.

Sapir conferma che i materiali presenti all'interno della cassa di colmata non verranno spostati, si procederà esclusivamente ad un "livellamento" degli stessi.

Non si procederà ad effettuare il trasporto di materiale già previsto (circa 400 mt di strada); nella movimentazione di detti materiali si procederà seguendo le normali procedure gestionali di cantiere.

L'ing. Chemeri suggerisce a Sapir di procedere con una comunicazione al SAC in tale senso.

In seguito a detta comunicazione non sarà più necessario procedere con l'adozione di AUA in quanto il titolo abilitativo relativo alle emissioni non è più necessario. Resta valida esclusivamente la valutazione di impatto acustico che di per sé non giustifica il rilascio di un'AUA.

Il rappresentante del Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna, (Arch. Fabbri Maurizio) chiede a SAPIR di definire gli interventi di cantiere, considerato che verranno eseguite operazioni di livellamento in loco e questa operazione è legata alle operazioni di realizzazione dei piazzali previsti dal PUA.

Sapir chiarisce che l'area dove è stato rilasciato il permesso di costruire rientra nell'ambito di cantiere mentre nell'area retrostante si procederà con una richiesta di autorizzazione per grandi movimenti di terra.

L'Arch. Fabbri precisa che la procedura corretta richiede la presentazione di autorizzazione per la creazione di piazzali portuali.

L'ing. Natali (Comune di Ravenna) aggiunge che la mera movimentazione di materiale (no rifiuto) all'interno delle casse non comporta attività edilizia.

Situazione diversa si rappresenta qualora si proceda a modificare la configurazione del terreno, questa attività si configura come attività edilizia e pertanto necessita dei titoli abilitativi.

In presenza di PUA approvato c'è la necessità di intervenire chiedendo permessi di costruire.

Gli interventi sugli argini devono prevedere un titolo abilitativo specifico in quanto non riguarda un movimento terra fine a sé stesso; dovranno pertanto essere individuati i procedimenti amministrativi utili allo scopo.

Nella fattispecie potrebbe essere presentato un progetto di minima relativo alla realizzazione di un piazzale (con i relativi titoli abilitativi necessari) e in corso d'opera, si potrà procedere a modificare lo stesso con la presentazione di un progetto definitivo.

Il Rappresentante della Capitaneria di Porto fa presente che come Autorità non ha potere amministrativo dal punto di vista ambientale ma compiti di polizia giudiziaria in materia di reati ambientali.

Considerati i precedenti problemi intervenuti su alcune casse di colmata ritiene necessario ribadire la particolare attenzione da prestare durante le attività di lavorazione in modo da non originare alcun sversamento in mare.

Cassa di colmata "Via Trieste"

Il dirigente SAC richiede a Sapir informazioni in merito alla richiesta di modifica dell'autorizzazione ex art. 208 presentata a febbraio con riferimento alle deroghe richieste anche sui valori di solfati e cloruri. Viene sottolineato che la questione delle deroghe, considerata l'attuale situazione dettata dalla sentenza, andrà ricondotta necessariamente nell'ambito della verifica di conformità dei materiali di cui trattasi con il sito di destino individuato.

Risulta altresì necessario individuare l'avente titolo a condurre le operazioni nonché l'Ente preposto alla valutazione del progetto.

Sapir fa presente che sono già stati fatti incontri con l'AdSP che sta valutando la questione.

Nel caso in cui, a seguito a verifiche, si porti ad escludere la cassa dal progettone, sarà Sapir a procedere.

Precisa inoltre che la cassa di colmata serve per l'HUB perché è all'interno della quantificazione delle aree adibite allo stoccaggio dei fanghi di dragaggio ed è già stato firmato un contratto di affitto della stessa fra AdSP e Sapir.

L'ing. Chemeri ribadisce l'importanza della definizione della titolarità della cassa relativamente alle necessarie autorizzazioni settoriali e laddove ci sia questo passaggio Sapir/AdSP, sarà necessario procedere con un cambio di titolarità.

Il rappresentante del Comune chiede conferma se il materiale in uscita dalla cassa in oggetto sia destinato al PUA San Vitale.

Poiché l'autorizzazione ex art. 208 comprendeva anche la parte edilizia, venendo a mancare tale autorizzazione, l'area di cantiere individuata per la rimozione del materiale rimarrebbe scoperta, dal punto di vista edilizio, come installazione di cantiere; andrà pertanto ricompresa nel cantiere San Vitale visto che le autorizzazioni settoriali che verranno rilasciate, di fatto, non comprenderanno più l'aspetto edilizio.

Sapir richiede se sussiste la necessità di produrre eventuale documentazione propedeutica allo svuotamento della cassa.

L'ing. Chemeri fa presente che occorre fornire le informazioni sopra richiamate, in seguito a queste si comprenderà come procedere con le autorizzazioni settoriali.

Relativamente all'aspetto edilizio occorrerà perfezionare i titoli abilitativi, già presentati per l'area di cantiere di Via Trieste, di competenza del Comune.

L'ing. Chemeri (Servizio SAC) fa presente, con riferimento al mantenimento delle autorizzazioni settoriali prima ricomprese nell'art. 208, che le stesse avranno i medesimi contenuti. Nel caso Sapir abbia individuato diverse modalità operative si renderà necessario esplicitarle e nel caso procedere con la modifica.

Con riferimento a quanto sopra Sapir non ritiene necessari i titoli abilitativi settoriali: emissioni in atmosfera (in quanto non sono più previsti cumuli) e ritiene di poter gestire le acque di risulta che eventualmente si possono formare all'interno della cassa (a seguito di piogge) come rifiuto che non verrà scaricato ma destinato a smaltimento.

Non sussistono pertanto le necessità di mantenere le autorizzazioni settoriali.

A seguito di quanto emerso in sede di conferenza Sapir fornirà alla SAC:

- comunicazione controfirmata fra Sapir e AdSP in merito alla gestione della cassa;
- rinuncia ai titoli abilitativi relativi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.

Sapir richiede informazioni in merito alla restituzione delle garanzie finanziarie prestate a fronte dell'emissione dei provvedimenti autorizzativi di che trattasi.

Il rappresentante SAC fa presente che si procederà alla restituzione delle stesse non appena saranno adottate le determinate di presa d'atto del giudicato della sentenza.

La seduta si conclude alle ore 13.00 circa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.